

216 - Competenza in materia di approvazione del testo delle convenzioni ex art. 37 commi 4 e 5 della L. n. 111/2011. (Risposta a quesito del 9 gennaio 2013).

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 gennaio 2013, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio giudiziario di ... con nota dell'11 ottobre 2012 chiede, con riferimento al procedimento di approvazione delle convenzioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 37 della L. 111 del 2011, se l'organo deputato ad approvare la convenzione sia il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio superiore della magistratura.

Occorre premettere che il quarto e quinto comma dell' art 37 della legge n. 111 del 2011 hanno introdotto una nuova fattispecie, attribuendo agli uffici la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali ed, infine, con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

La norma, già inserita nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 febbraio 2011, concernente: "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario", è stata trasfusa nel decreto legge n. 98 del 2011, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111.

La materia delle convenzioni era regolata, prima della entrata in vigore della recente legge, con disciplina secondaria. Tra le numerose deliberazioni del CSM in materia rilevano le fondamentali del 19 luglio 2007, avente ad oggetto "Espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari giudicanti equirenti", del 23 gennaio 2008, recante "Convenzioni tra Uffici giudiziari ed Università" e, da ultimo, del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto "Risoluzione in tema di convenzioni tra uffici giu-

diziari, università, ordini forensi ed altri enti. Criteri per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011".

Con specifico riferimento al quesito proposto occorre evidenziare che, proprio nell'ultima delle deliberazioni citate, è previsto un apposito paragrafo che delinea chiaramente il ruolo del CSM e dei Consigli giudiziari.

Deve, in questa sede, sostanzialmente ribadirsi che una interpretazione logica e sistematica delle disposizioni in esame conducono a ritenere che l'organo deputato ad esprimere, sul punto, la volontà definitiva dell'Ordine giudiziario sia il Consiglio superiore della magistratura.

L'art. 37 individua, infatti, quale organo deputato a rilasciare l'autorizzazione alla stipulazione delle convenzioni, il "Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria".

Deve, anzitutto, evidenziarsi che si tratta di un riferimento, già all'esame letterale, non del tutto inequivoco, atteso che le articolazioni periferiche di supporto all'autogoverno sono sempre state definite dal legislatore quali "Consigli giudiziari" e non "Consigli giudiziari per la magistratura ordinaria".

Il complessivo esame della norma induce, peraltro, alla stregua del criterio sistematico, a ritenere che con tale definizione il legislatore abbia inteso indicare non i Consigli giudiziari ma il Consiglio superiore della magistratura. Non può sfuggire, infatti, che nel corpo della medesima disposizione l'autorizzazione alla stipulazione delle convenzioni riguardanti i giudici amministrativi e tributari è riservata agli organi centrali di autogoverno di dette magistrature.

Del resto, ove la espressione in parola dovesse essere interpretata come riferita, esclusivamente e specificamente, agli organi territoriali, non avrebbe giustificazione l'esclusione dal novero

di detti organi del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione che è in tutto, secondo la legge, equiparato ai consigli giudiziari.

L'interpretazione meramente letterale della disposizione non permette, infine, di revocare in dubbio che spetti al Consiglio superiore della magistratura, in ragione della propria funzione e posizione costituzionale, indicare le linee generali della materia, anche in funzione delle sue ricadute organizzative ed ordinamentali.

Deve, quindi, ritenersi che con l'espressione utilizzata il legislatore abbia inteso riferirsi al circuito di governo autonomo della magistratura nel suo complesso ed alla consueta modalità di relazione funzionale e collaborativa che sussiste tra i Consigli giudiziari - che forniscono un fondamentale ed obbligatorio apporto informativo e consultivo su base territoriale - ed il Consiglio superiore della magistratura, che indirizza e coordina le attività locali, esercitando la funzione deliberativa centrale.

La natura prevalentemente istruttoria dell'attività dei Consigli giudiziari permette, in tale prospettiva, di chiarire quale ruolo sia loro affidato nel procedimento diretto all'approvazione delle convenzioni.

È competenza propria del Consiglio superiore della magistratura quella di specificare, con normativa secondaria e nel quadro dei principi generali fissati dalla legge, i criteri che rendono compatibili le convenzioni con lo statuto di terzietà ed indipendenza della magistratura e con l'immagine ed il prestigio della stessa. Tale aspetto assume, peraltro, un particolare rilievo ove si consideri che la legge consente di ricorrere, in materia, a terzi finanziatori.

Ai Consigli giudiziari, sulla scorta dei criteri fissati dalle vigenti circolari e risoluzioni del CSM, è riservato il potere di esprimere un parere sulla bozza di convenzione concordata dai capi degli uffici giudiziari con i terzi.

Infine, al Consiglio superiore della magistratura spetta approvare definitivamente il testo della convenzione nella forma della presa d'atto ovvero, in caso di mancata conformità della stessa ai criteri fissati dalla normativa secondaria, compete disporre la modifica o la integrazione dell'accordo, che dovrà avvenire a cura del capo dell'Ufficio Giudiziario.

Nel caso di richiesta di modifica od integrazione, la bozza integrata della convenzione dovrà essere sottoposta nuovamente al Consiglio giudiziario per il parere e, successivamente, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione definitiva.

Si sottolinea, comunque, che il Consiglio, con delibera del 22 febbraio 2012 ha ritenuto di non procedere ad una analitica, completa e definitiva determinazione vincolante di tutti gli aspetti, anche di dettaglio, dell'istituto, essendosi limitato a fornire alcune direttive generali nell'auspicio che, nella prima fase di pratica sperimentazione e monitoraggio dell'istituto, i Consigli facciano emergere, come in effetti sta avvenendo, attraverso il loro contributo di informazione e valutazione, tutti gli elementi utili ad una migliore valorizzazione e ad un più snello impiego del nuovo strumento operativo, oltre agli eventuali snodi problematici e criticità da definire.

Di tali indicazioni questo Consiglio intende tener conto al fine di procedere, nel corso del 2013, ad un nuovo esame della disciplina secondaria, anche allo scopo di determinare l'individuazione di modelli standard di accordi, calibrati sulle specifiche esigenze dei diversi distretti giudiziari.

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che:

1) Il Consiglio superiore della magistratura determina, con normati-

va secondaria e nel quadro dei principi generali fissati dalla legge, i criteri che rendono compatibili le convenzioni con lo statuto di terzietà ed indipendenza della magistratura e con l'immagine ed il prestigio della stessa;

2) I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari e risoluzioni del CSM, sono tenuti ad esprimere un parere sulla bozza di convenzione loro sottoposta dai capi degli uffici giudiziari;

3) Il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, è deputato all'approvazione definitiva del testo della convenzione nella forma della presa d'atto, disponendo, ove l'accordo non sia conforme ai criteri fissati dalla normativa secondaria, che il capo dell'Ufficio giudiziario provveda alla modifica o integrazione del patto, ai fini della sua rivalutazione.

217 - Candidabilità del magistrato onorario alle elezioni amministrative - Incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni onorarie e lo status di membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. (Risposta a quesiti del 16 gennaio 2013).

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 gennaio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota in data 21 novembre 2012 con la quale la dott.ssa....., Giudice di pace nella sede di..... (circondario di.....), premesso che alle elezioni amministrative del 2012 intende candidarsi a consigliere e/o sindaco di un comune insistente sul territorio del circondario del Tribunale di....., nel cui ambito ricade l'ufficio giudiziario ove esercita le funzioni di Giudice di pace, chiede di sapere: “a) se il Giudice di pace esercente le funzioni nel circondario del Tribunale diverso per territorio in cui vuole concorrere può candidarsi alle elezioni amministrative comunali e, se eletto, assumere la carica pubblica assegnata, senza incorrere in causa di incompatibilità, di illecito disciplinare, pur continuando a svolgere le proprie funzioni di magistrato onorario; b) se il giudice di pace esercente le funzioni ed eletto fra gli organismi amministrativi di un comune può continuare a svolgere le proprie funzioni in altro territorio (circondario di Tribunale diverso da quello in cui insiste il comune di elezione) oppure se

deve fare istanza di aspettativa ex art. 203 Ord.to giudiziario”; chiede, inoltre, “al fine di preliminarmente escludere ogni causa di ineleggibilità, incompatibilità e di eventuale illecito disciplinare”, il trasferimento presso l'Ufficio del Giudice di pace di..... che presenta vacanze di organico, facendo “presente il limite ultimo temporale di trasferimento (31 giorni prima della data di elezione fissata dal Prefetto) con riferimento al termine di presentazione delle liste elettorali ex art. 28 co. 8 DPR 16/05/1060 n. 570”;

Osserva

La normativa vigente in tema di elezione alle cariche amministrative (art. 60, comma 1, n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000) prevede che “i magistrati addetti alle Corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace” non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale “nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni”.

Trattasi di causa di ineleggibilità “relativa”, atteso che la norma collega l'ambito dell'ineleggibilità al territo-

rio cui inerisce il concreto esercizio dell'attività giurisdizionale.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che l'intento perseguito dal legislatore con la disposizione in oggetto è quello di impedire che i titolari di determinati uffici pubblici possano valersi dei "poteri connessi alla loro carica per influire indebitamente sulla competizione elettorale, nel senso di alterare la par condicio fra i vari concorrenti attraverso la possibilità di esercitare una *captatio benevolentiae* o un *metus publicae potestatis* nei confronti degli elettori" (Corte Cost. n. 5 del 1978; n. 344 del 1993).

L'art. 60, comma 3, prevede poi che la detta causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La causa di ineleggibilità deve essere, quindi, necessariamente rimossa, entro i termini normativamente indicati. Posto che i magistrati onorari, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto di questi ultimi al collocamento in aspettativa, e non può applicarsi nei loro confronti la revoca dell'incarico o del comando, consegue che le uniche modalità di rimozione della causa di ineleggibilità sono la cessazione dalla carica ed il trasferimento ad altra sede.

Quanto al trasferimento si osserva, innanzitutto, che potrà farsi ricorso a tale istituto in deroga a quanto stabilito nella circolare consiliare prot. n. 15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, laddove prevede che il giudice di pace non potrà presentare domande di trasferimento per altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano comprovati e gravi motivi di salute, di famiglia ovvero cause sopravvenute di incompatibilità. Precisato che l'ipotesi di mera candidatura non può confi-

gurare un'ipotesi di incompatibilità, che propriamente consiste in una situazione giuridica impeditiva dell'esercizio contemporaneo di due attività tra loro inconciliabili, va rilevato che la deroga si giustifica in considerazione del fatto che una fonte non primaria non può comprimere un diritto, quello appunto di elettorato passivo, costituzionalmente riconosciuto e garantito.

Va però precisato che potrà - di contro - farsi ricorso al trasferimento ad altra sede solo ove vi siano posti liberi in uffici non compresi nell'ambito territoriale coincidente con la circoscrizione elettorale.

Quanto alla disciplina applicabile all'esito delle elezioni, si osserva che, nel caso in cui il giudice di pace si sia dimesso, la sua mancata elezione o la sua avvenuta elezione non hanno alcun significato, non rivestendo più il soggetto lo status di magistrato onorario.

Nel caso, invece, in cui il giudice di pace sia stato trasferito e venga eletto sarà applicabile l'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il quale dispone che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni, prevedendo un'espressa causa di incompatibilità assoluta senza delimitazioni territoriali che, per la tutela delle medesime ragioni di indipendenza e terzietà, va estesa anche alle cariche di sindaco, assessore regionale, provinciale e comunale (cfr., in tal senso, il Capo IV, Par. 1, punto 4 della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P.15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni). L'art. 8 de quo, infatti, per la sua formulazione testuale non lascia spazio per delimitazioni territoriali dell'incompatibilità e si giustifica per le ovvie esigenze di tutela dell'assoluta indipendenza della funzione giurisdizionale

onoraria oltre che per l'impossibilità di applicare ai giudici di pace l'istituto dell'aspettativa.

Ne conseguirà, pertanto, la decadenza dall'ufficio ai sensi del successivo art. 9 che prevede che i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio... quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Nel caso in cui il giudice di pace sia stato trasferito e non venga eletto, non può certamente applicarsi l'art. 8 suddetto, che prevede l'incompatibilità in riferimento alla carica elettiva e non al mero esercizio del diritto di elettorato passivo e che configura una norma di carattere eccezionale, come tale non estensibile in via di interpretazione analogica.

In mancanza di espressa regolamentazione della fattispecie, la candidatura costituisce elemento da solo insufficiente a far ritenere venuto meno il requisito di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 374/1991. Tuttavia, benché debba escludersi ogni automatismo nella pronuncia della decadenza, si tratta di una situazione che può costituire oggetto di valutazione da parte del Consiglio che, nell'estrinsecazione dei suoi poteri, può valorizzare le situazioni che possono pregiudicare il prestigio dell'ordine giudiziario, valori costituzionalmente protetti.

Con riferimento alla richiesta di trasferimento dall'Ufficio del Giudice di pace di..... all'Ufficio del Giudice di pace di....., avanzata "al fine di preliminarmente escludere ogni causa di ineleggibilità, incompatibilità e di eventuale illecito disciplinare", detta richiesta, non essendo stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, Capo VII, della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modificazioni - che prevedono che le domande di trasferimento devono essere formulate in relazione ai posti vacanti che formano oggetto di pubblicazione da parte del

Consiglio Superiore della Magistratura - va esaminata sotto il profilo della sussistenza di una delle ipotesi previste dal punto 15, Capo VII, della circolare (rimozione di una causa sopravvenuta di incompatibilità, comprovati e gravi motivi di salute o di famiglia).

Peraltro, attesa la non attualità della situazione dedotta a fondamento della richiesta di trasferimento (rimozione di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di eventuale illecito disciplinare), la stessa non può allo stato trovare accoglimento.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio,

delibera

a) di rispondere alla dott.ssa....., giudice di pace nella sede di..... (circondario di.....), nei termini che seguono:

- non sussistono ragioni per ritenere che non può coesistere lo status di magistrato onorario con quello di candidato alle elezioni amministrative, purché la candidatura sia fatta per un comune non ricompreso nel circondario del tribunale presso il quale si svolgono le funzioni onorarie;

- per il Giudice di pace che risulti eletto, troverà applicazione l'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il quale, disponendo che non possono esercitare le funzioni di Giudice di pace i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, prevede una causa di incompatibilità assoluta e senza delimitazioni territoriali, cui consegue la decadenza dall'ufficio ai sensi del successivo art. 9, non essendo estensibile ai magistrati onorari la disciplina prevista per i dipendenti pubblici in materia di collocamento in aspettativa;

b) il rigetto, allo stato, della domanda di trasferimento all'Ufficio del Giudice di pace di....., stante la non attualità della situazione dedotta a fondamento della stessa."

218 - Interpretazione del paragrafo 12.4 della vigente Circolare sulle Tabelle degli Uffici giudicanti relativo al richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale. (Risposta a quesito del 13 febbraio 2013).

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 febbraio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito avanzato in data 11 dicembre 2012 dal Presidente della Corte di appello di..... ed avente ad oggetto: “a) *l'applicabilità analogica della disposizione di cui al paragrafo 12.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti nel caso in cui il magistrato dirigente decida di rientrare in ufficio nel periodo feriale, senza proporre una variazione delle tabelle feriali; b) l'applicabilità analogica della medesima disposizione di circolare nel caso di magistrato che dichiara di non avere goduto delle ferie in quanto impegnato nell'espletamento del lavoro incamerato in prossimità dell'inizio del periodo feriale e del lavoro previsto per il periodo successivo alla chiusura del periodo feriale*”;

con la nota in oggetto il Presidente della Corte di appello di..... segnalava l'esistenza di casi in cui, dopo l'approvazione da parte di questo Consiglio superiore del “prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale”, i dirigenti di alcuni uffici del distretto rientravano in servizio anticipatamente rispetto a quanto originariamente previsto, presentando istanza di revoca del congedo ordinario richiesto, o senza alcuna motivazione o al più con la mera formula “per sopravvenute ragioni d'ufficio”;

segnalava altresì il Presidente della Corte di appello di..... l'esistenza di un caso in cui un giudice di un ufficio del distretto, che dal prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale sarebbe dovuto rimanere in servizio per una sola settimana nel corso dell'intero periodo di sospensione, ave-

va richiesto a posteriori che gli venissero revocate le ferie dell'intero periodo, ad eccezione di una sola settimana, perché impegnato nella redazione di una complessa sentenza e, successivamente, nella preparazione della relazione per un importante processo da celebrare alla ripresa dei lavori.

Riferiva il Presidente della Corte come “i primi casi avessero in comune la circostanza di un rientro in servizio nel periodo feriale di un magistrato dirigente non compreso nel periodo feriale, né indicato ai sensi del paragrafo 12.2 lett. C) della circolare, unilateralmente deciso dall'interessato, senza una formale variazione del prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale sottoposto all'esame del Consiglio giudiziario e senza la motivazione delle imprescindibili esigenze d'ufficio, non altrimenti fronteggiabili che il paragrafo 12.4 esige per l'ipotesi del richiamo in servizio”. Aggiungeva altresì il Presidente della Corte che nell'ultimo caso dopo il rientro da periodo feriale un magistrato aveva affermato di avere lavorato per l'ufficio mentre si trovava in congedo per ferie, attività per la quale “non vi era stato da parte del capo dell'ufficio alcun richiamo in servizio (mai sollecitato), né una variazione del prospetto feriale, né una utilizzazione del predetto magistrato per le esigenze tipiche della sezione feriale”.

Richiedeva pertanto il Presidente se fosse possibile o meno applicare analogicamente ai casi in esame la disposizione di cui al par. 12.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, che così prevede “salvi i casi di imprescindibili esigenze d'ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né

indicati ai sensi del par. 12.2. lett. d)”, cioè previsti per i casi di astensione, ricasazione o impedimento degli altri.

Quanto alla prima delle ipotesi prese in esame dal quesito del Presidente della Corte di appello di..... va precisato che già questo Consiglio superiore ha ritenuto che il par. 12.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti trovi applicazione anche ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali pertanto è consentito revocare il proprio periodo feriale solo se sussistano, e siano oggetto di compiuta motivazione, imprescindibili esigenze d'ufficio non altrimenti fronteggiabili (cfr. delibera 9/11/2012 con la quale è stato ritenuto che il citato § 12.4 della circolare, applicabile anche al dirigente dell'ufficio, richiede una motivazione stringente delle “imprescindibili esigenze d'ufficio non altrimenti fronteggiabili, che giustificano il rientro in servizio” non potendo le stesse esser affidate a mere formule di stile).

Ciò in attuazione della disciplina di cui alla circolare n. 1058 del 22 aprile 2011 (nonché delle altre che l'hanno preceduta) ricognitiva delle modalità di godimento delle ferie che al punto 1. prevede - ai fini della miglior organizzazione degli uffici giudiziari e in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 97 - che il congedo ordinario debba essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 R.D. 12/1941.

Quanto al secondo quesito, che coinvolge profili relativi all'organizzazione dell'ufficio perché riguarda il possibile recupero del congedo ordinario asseritamente non goduto in conseguenza dell'attività lavorativa espletata durante il periodo feriale, è

da escludere la possibilità di un'applicazione analogica del paragrafo 12.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle. Detta disposizione, infatti, consente in via d'eccezione il rientro dalle ferie dei magistrati nel solo caso d'imprescindibili esigenze dell'ufficio non altrimenti fronteggiabili e, dunque, trova applicazione nell'ipotesi, del tutto diversa da quella oggetto del quesito, di impossibile funzionamento del servizio giudiziario in mancanza di quel richiamo. Peraltro, il richiamo in servizio è subordinato a una valutazione ex ante del dirigente, seguita da una necessaria variazione tabellare, e non può dipendere da una successiva, unilaterale dichiarazione con la quale il magistrato interessato comunichi di aver dedicato parte delle ferie allo svolgimento di attività lavorativa.

Per questi motivi, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti proposti nei seguenti termini:

- anche al dirigente di un ufficio giudiziario si applica il disposto di cui al par. 12.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, pertanto, anche per i dirigenti non è possibile il rientro in servizio per periodi non compresi nel prospetto feriale, “salvi i casi di imprescindibili esigenze d'ufficio, non altrimenti fronteggiabili” che devono costituire oggetto di specifica motivazione;

- il paragrafo 12.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle non si applica al caso del magistrato che dichiara di non aver goduto, in tutto o in parte, delle ferie perché impegnato nell'espletamento del lavoro incamerato in prossimità dell'inizio del periodo feriale e del lavoro previsto per il periodo successivo alla chiusura del periodo feriale.”.

219 - Disciplina transitoria per i magistrati che abbiano già superato il termine di permanenza decennale in applicazione del co. 72 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012. (Delibera del 20 febbraio 2013).

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“Visto il comma n. 68 dell'art. 1 della legge 190/2012 secondo cui “Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza”.

Visto il comma 72 dell'art. 1 della medesima legge, recante la disciplina transitoria secondo cui: “I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Preso atto che la disciplina transitoria in questione non si applica agli incarichi previsti dai commi 70 e 71 della medesima norma, i quali prevedono: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,

anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Rilevato che il comma 72 già citato prevede tre diverse ipotesi di durata dell'ulteriore permanenza del collocamento fuori ruolo per i magistrati che abbiano superato il termine decennale complessivo all'entrata in vigore della legge;

Rilevato che la predetta distinzione è operata nei seguenti termini alternativi:

- a) durata dell'incarico conferito al magistrato;
- b) durata della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico;
- c) dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della disciplina di legge, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi precedenti.

Ritenuto che per gli incarichi il cui termine di durata è fissato alla scadenza della legislatura o consiliatura la Terza commissione consiliare può provvedere autonomamente a individuare i soggetti e i termini di ulteriore permanenza, avviando tempestivamente la procedura di ricollocamento in ruolo di cui al par. XXXIII;

Considerato, quanto alle ulteriori ipotesi, che sinora il CSM ha proceduto a deliberare le autorizzazioni agli incarichi fuori ruolo senza normalmente fare specifico riferimento alla dura-

ta dell'incarico né al mandato dell'ente o soggetto presso cui esso è svolto;

Ritenuto pertanto necessario, per dare attuazione alla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 190/2012 acquisire presso gli enti interessati il dato relativo all'eventuale durata espressamente prevista per il singolo incarico conferito, nonché informazioni utili a ricostruire il termine dell'eventuale mandato dell'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico fuori ruolo;

Ritenuto preliminarmente opportuno individuare le singole posizioni di magistrati fuori ruolo ai quali, sulla base della complessiva disciplina di nuova introduzione, debba ritenersi applicabile la norma del predetto comma 72 dell'art. 1 della L. 190/2012 e dare corso all'interlocuzione con gli enti interessati al fine di determinare - nel rispetto del termine massimo previsto in relazione alle diverse ipotesi dalla legge - il residuo periodo di permanenza sulla base degli elementi indicati sopra;

Rilevato che all'esito di tale interlocuzione potrà darsi corso al ricollocamento in ruolo dei magistrati interessati entro i termini dell'incarico, del mandato ovvero, per le ipotesi in cui non siano individuabili un incarico o un mandato autonomamente rilevanti, entro il termine di dodici mesi previsto dalla legge

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

previa individuazione dei magistrati collocati fuori ruolo ai quali risulti applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. 1 comma 72 della L. n. 190/2012:

a) di procedere, previa istruttoria della Terza Commissione, al ricollocamento dei magistrati in posizione di fuori ruolo per i quali valga il limite della scadenza della legislatura o della consiliatura entro i termini corrispondenti;

b) nelle ipotesi non ricadenti nella lettera a), entro il 30 aprile 2013, la Terza Commissione provvede a trasmettere agli enti interessati richiesta di informazioni in ordine all'eventuale durata espressamente prevista per il singolo incarico conferito, ovvero in relazione al termine dell'eventuale mandato dell'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico fuori ruolo. All'esito dell'istruttoria la Terza Commissione, sulla base delle informazioni fatte pervenire dagli enti entro il 30 giugno 2013, provvede tempestivamente ad avviare la procedura per il ricollocamento in ruolo, nel rispetto dei termini previsti per l'incarico o il mandato dell'ente o soggetto presso cui il magistrato è collocato fuori ruolo ovvero alternativamente nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge."

220 - Parere in ordine alla proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado trasmessa dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012. (Delibera consiliare in data 18 aprile 2013).

"1 - Premessa. L'attività ricognitiva ed istruttoria.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata realizzata con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, che ha dato attuazione alla legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138.

Per effetto della riforma, da sempre auspicata da questo Consiglio Superiore, sono stati soppressi 31 Tribunali e altrettante procure della Repubblica, nonché 220 sezioni distaccate di Tribunale.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 155 del 2012 ha disposto che il decreto entrasse in vigore il giorno successivo alla

su pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 12 settembre 2012.

Detto articolo ha previsto, inoltre, che acquistino efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 11 co. 2):

- la soppressione degli uffici e delle sezioni distaccate (comma 1);

- la tabella A, costituzione del Tribunale di Napoli Nord e l'abrogazione degli artt. da 48 bis a 48 sexies dell'Ordinamento Giudiziario (commi 2 e 3);

- i mutamenti concernenti i magistrati, il personale amministrativo negli uffici soppressi e del personale di polizia giudiziaria (comma 5).

Nella fase preparatoria del decreto, in un'ottica di piena collaborazione fra istituzioni, il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso, con delibera del 26 luglio 2012, un primo parere sulla *"Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'art. 1, co. 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2012"*.

Alcune delle osservazioni svolte in quel parere sono state accolte dal Governo, che ha modificato in data 7 settembre 2012 l'originario decreto prevedendo, ad esempio, che non venissero operate soppressioni di uffici di procura della Repubblica laddove non fosse intervenuta la chiusura del corrispondente ufficio giudicante. L'assetto definitivo della riforma ha previsto una contrazione dei Tribunali da sopprimere (passati, come è noto, da 37 a 31).

Il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 ha previsto inoltre, all'art. 5 comma 4, che *"con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari"*.

Il 28 dicembre u.s. il Ministro della Giustizia, per il tramite del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ha

trasmesso una prima proposta di ridefinizione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado ed ha chiesto a questo Consiglio Superiore di voler *"esprimere il prescritto parere al riguardo che, anticipo sin da ora, trattandosi di materia afferente l'organizzazione giudiziaria, sarà tenuta nella massima considerazione"*.

La Settima Commissione Referente di questo Consiglio, competente ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958, ha ritenuto che, per la formulazione del parere, fosse opportuno richiedere al Ministero della Giustizia le schede e le elaborazioni statistiche predisposte per la relazione tecnica; ha, poi, richiesto alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione di valutare la relazione pervenuta; ha investito il proprio ufficio statistico di una attività di rielaborazione dei dati delle pendenze degli uffici giudiziari ed ha richiesto, infine, ai Consigli Giudiziari di effettuare osservazioni in ordine alla relazione ministeriale, con particolare riferimento alla ripartizione percentuale di personale magistratuale presso gli uffici del distretto.

Conclusa l'attività ricognitiva e istruttoria veniva formulata una proposta di parere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio del 13 febbraio 2013.

A seguito della richiesta del Ministro di poter esaminare le osservazioni formulate nella proposta di parere e le indicazioni fornite dai Consigli giudiziari, il plenum deliberava il ritorno della pratica in commissione. In data 10 aprile 2013 il Ministro della Giustizia rassegnava una nuova proposta di ridefinizione delle piante organiche, oggetto dell'odierno parere.

2 - La richiesta del Ministro e la relazione tecnica allegata.

Il quarto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2012, con una formulazione estremamente sintetica, prevede che *"con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, da adottarsi"*

entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari”.

Riguardo alla interpretazione di questa disposizione si è sostenuto, anche nelle osservazioni inviate a questo Consiglio Superiore da alcuni Consigli Giudiziari (come, ad esempio, in quelle trasmesse dal Consiglio Giudiziario di Caltanissetta), che il legislatore delegato si era limitato ad attribuire al Ministro della Giustizia il compito di adeguare le piante organiche degli uffici oggetto dell'intervento di revisione e non invece quello di ridisegnare l'intera organizzazione degli uffici giudiziari, in coerenza con il contenuto della legge delega che, all'indicazione dei criteri direttivi e dei principi cui conformarsi, abbinava la previsione delle “consequenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura ed amministrativo”.

Di conseguenza il decreto ministeriale si sarebbe dovuto risolvere nella ridefinizione del numero dei magistrati addetti ai singoli uffici interessati.

La prima relazione trasmessa dal Ministro della Giustizia a questo Consiglio ha escluso, invece, in modo espresso che “la rideterminazione delle piante organiche” possa limitarsi “alla mera redistribuzione dei posti assegnati agli uffici accorpatisi o risolversi nella mera aggregazione degli stessi alle risorse assegnate agli uffici accorpatisi” ed ha previsto che si debba, invece, realizzare “una più omogenea ripartizione della dotazione disponibile che risulti funzionale alle esigenze rilevate e/o stimate delle singole strutture giudiziarie”.

Ritiene il Consiglio di dover condire in linea generale l'interpretazione contenuta nella prima relazione trasmessa dal Ministro della Giustizia.

Deve, infatti, osservarsi che, al di là del disposto del citato quarto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2012, la determinazione degli organici dei magistrati è di competenza del Ministro della Giustizia, che provvede con

decreto ministeriale, previo parere (obbligatorio ma non vincolante) del CSM.

La competenza ministeriale è stata prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 4 gennaio 1963 n. 1, contenente “disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle promozioni”, secondo cui “le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura” entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla stessa legge.

La forma del decreto ministeriale è conseguenza della legge 12 gennaio 1991 n. 13 che, all'art. 2 comma 1, stabilisce che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti tassativamente dall'articolo 1 della stessa legge, per i quali era adottata all'atto della entrata in vigore la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente.

Tra gli atti elencati all'articolo 1 (per la cui adozione continua ad essere necessario il decreto del Presidente della Repubblica) non vi è il provvedimento di determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari che, pertanto, deve essere adottato con decreto ministeriale.

Questa conclusione trova conferma nel disposto dell'art. 1 bis, comma 2, della legge 13 novembre 2008 n. 181, che prevede: “Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura”.

Pertanto la rideterminazione delle piante organiche dell'intera geografia giudiziaria del paese mediante lo strumento del decreto ministeriale appare coerente con il sistema normativo vi-

gente perché, se è vero che la legge delega prevede che vengano operate le modifiche alle piante organiche “conseguenti” alla più generale revisione delle circoscrizioni ed il decreto delegato stabilisce che “con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari”, deve ritenersi che sussista, comunque, la più generale competenza del Ministero della Giustizia a determinare le piante organiche degli uffici giudiziari.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) della legge delega 14 settembre 2011 n. 148 (richiamata da alcuni Consigli Giudiziari, quale ad esempio quello di Caltanissetta, come limite al potere di ridefinizione delle piante organiche) - che prevede “che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze” - si pone su un piano diverso rispetto alla determinazione delle piante organiche, poiché riguarda la destinazione dei magistrati e del personale degli uffici soppressi ed

accorpati, come si desume chiaramente dal riferimento alla assegnazione “anche in sovrannumero”.

L'esigenza sottesa alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) della legge delega è stata, poi, realizzata dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (“I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le

sezioni distaccate soppresses si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie”).

Per altro verso deve considerarsi che l'esigenza di una ridefinizione generale delle piante organiche degli uffici giudiziari è stata più volte evidenziata, anche da questo Consiglio, allo scopo di “operare un riequilibrio non emergenziale fra le diverse strutture giudiziarie per quanto concerne i rapporti fra dotazioni organiche e carichi di lavoro” (vedasi delibera CSM del 25 marzo 2005).

È bene rimarcare che la riforma delle circoscrizioni e la revisione della pianta organica rappresentano interventi fondamentali per restituire efficienza al sistema giudiziario, sicché obiettivo ineludibile è quello di consentire, nei limiti del possibile, di dare il massimo dispiegamento agli effetti della riforma e un ausilio concreto alla sua attuazione.

In tale ottica il Consiglio esprime il proprio parere sulla proposta di revisione delle piante organiche trasmessa in data 10 aprile 2013, concernente le sole 50 sedi giudiziarie coinvolte direttamente da mutamenti territoriali (o mediante accorpamento di tribunali da parte di altri tribunali o mediante ridefinizione dell'ambito geografico di alcuni circondari), ed intende offrire il proprio motivato contributo tecnico alla successiva ridefinizione generale delle piante organiche.

Deve sottolinearsi, peraltro, come la prima proposta ministeriale facesse anche correttamente riserva in una separata analisi relativamente agli uffici di sorveglianza e agli uffici giudiziari per i minorenni, per i quali, tra l'altro, è già operativa a decorrere dal primo gennaio 2013 la riforma che ha sottratto competenze di rilievo a favore dei tribunali ordinari.